



## Terzo settore e statuti standard

---

Nota informativa n. 20 del 2/07/2024

Come è noto, il [Codice del terzo settore](#) riconosce alle reti associative la possibilità di elaborare statuti standard che vengono validati dal Ministero del Lavoro per cui le organizzazioni aderenti, se ne fanno ricorso, beneficiano di termini di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore dimezzati e di una delimitazione dei poteri istruttori dell'ufficio RUNTS territorialmente competente. Ma è possibile utilizzare gli statuti standard anche per le organizzazioni non aderenti alla rete associativa che ha elaborato il modello di statuto? Se la risposta fosse affermativa, beneficerebbero anche del dimezzamento dei termini?

Al quesito risponde il Ministero del Lavoro con la [nota n. 8301 del 4/6/24](#) chiarendo che nulla osta a che gli enti del terzo settore traggano "ispirazione" da statuti redatti da una rete associativa a cui non aderiscono ma senza beneficiare del dimezzamento dei termini. L'adozione dello statuto standard dovrebbe in ogni caso passare dalla eliminazione dei riferimenti alla rete associativa a cui il sodalizio non si affilia che possono riguardare ad esempio riferimenti alla stessa Rete o a livelli, articolazioni e organi della stessa, procedure per la risoluzione dei conflitti tra ente aderente e associati dello stesso che rinviano al livello superiore, particolari garanzie nei confronti degli iscritti, declaratorie relative ai valori identitari della Rete, tali da rafforzare il legame tra questa e l'ente che ad essa aderisce.

Seppur l'ente non affiliato non possa accedere al dimezzamento dei termini, il Ministero evidenzia che "a meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero. Ove ciò si verificasse, l'ente interessato potrebbe portare tale circostanza all'attenzione dell'Amministrazione precedente, che a quel punto potrebbe rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte".

Gli statuti standard sono consultabili qui: <https://www.lavoro.gov.it/pagine/Approvazione-modelli-standard-statuti-D-Lgs-117-2017-Art-47-comma-5>